

PROGETTO DI LEGGE

*presentato dal deputato CANNELLA, per modificazioni alla legge 7 luglio 1866
relativa alla soppressione delle corporazioni religiose.*

(Vedi pagina 820)

SIGNORI! — La discussione avvenuta nella seduta della Camera del 16 maggio intorno all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866, dispensa i sottoscritti dall'addurre i motivi dai quali sono stati spinti a presentare l'attuale progetto di legge.

A nessuno di coloro che votarono detta legge poteva cadere in mente di condannare con l'abolizione dei conventi alla più dura miseria 4925 e più religiosi, fra i quali gran parte degli ordini mendicanti. Eglino sono rimasti contro ogni previsione in uno stato meritevole della più grande commiserazione. Usciti per la maggior parte da famiglie povere, dalle quali, dopo lungo distacco, non possono avere tetto e sostentamento; privati i mendicanti della facoltà di elemosinare, ed esposti perfino a divenire irregolari per non essere provveduti di sacro patrimonio, e perciò inabilitati a dir messa, non possono essere ritolti dalla posizione, in cui giacciono, per effetto della interpretazione data all'articolo 3 della citata legge, se non mercè un provvedimento legislativo che la giustizia e l'umanità consigliano e che perciò si spera voglia essere al più presto sanzionato.

Progetto di legge.

Art. 1.

A tutti quei religiosi che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento, a titolo di alimenti di lire 250 se sacerdoti, e se laici di lire 144, dall'età di anni 60 in su, e di lire 96 se hanno meno.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della citata legge del 7 luglio 1866 sono applicabili anche agl'individui contemplati nella presente.

Art. 3.

L'assegnamento, di cui sopra, non si accorderà, ovvero cesserà, ogniqualvolta risulterà avere il religioso per privato patrimonio o altrimenti un reddito certo e stabile eguale ad esso.

Art. 4.

Il suddetto assegnamento decorrerà dal primo gennaio 1867.